



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive
Servizio SUAP



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive
Servizio SUAP

Prot. n. 38273

Ordinanza n. 142 del 14/12/2009

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA, DELLE GIORNATE DI RIPOSO SETTIMANALE E DELLE DEROGHE PER I PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- Vista la deliberazione di C. C. n. 54 del 30/12/2000;
- Vista la Legge n. 287 del 25/8/1991;
- Sentite le Associazioni di categoria e dei consumatori;

ORDINA

**1. AGLI ESERCENTI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE DI TIPO "A" (RISTORANTE- TAVOLE CALDE -
PIZZERIE) DI TIPO "B" E "D" (CAFFE' GELATERIE E PASTICCERIE)**

di osservare un orario di apertura e chiusura compreso nelle seguenti fasce orarie:

Periodo invernale (ora solare) dalle ore 04,00 alle ore 01,00

Nei giorni di sabato e nel periodo natalizio dal 7/12 al 6/1 dalle ore 04,00 alle ore 02,00

Periodo estivo (ora legale) dalle ore 04,00 alle ore 02,00

L'orario d'attività è compreso da un minimo di 16 ore ad un massimo di 21 ore.

I piccoli trattenimenti, non svolti nell'ambito dell'attività imprenditoriale, devono cessare entro le ore 24,00 nel periodo invernale (ora solare) ed entro le ore 01,00 nel periodo estivo (ora legale).



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive

Servizio SUAP

Ai sensi della Legge 287/91 gli esercenti di tipo “A”, “B” e “D” hanno l’obbligo di comunicare preventivamente al Servizio SUAP l’orario adottato e l’eventuale turno di riposo. Gli stessi esercenti hanno l’obbligo di renderli noti al pubblico con apposito cartello ben visibile.

Le seguenti disposizioni non si applicano agli esercizi di cui all’art. 3 comma 6 della L. 287/91.

FERIE

I gestori dei pubblici esercizi, previo accordo con le attività limitrofe della stessa categoria, devono comunicare al Servizio SUAP le ferie, almeno 20 giorni prima, congiuntamente all’accordo, e renderle note al pubblico con apposito cartello ben visibile.

2. **AGLI ESERCENTI DI PUBBLICI ESERCIZI D’INTRATTENIMENTO:**

A. **SALE GIOCHI ai sensi dell’art. 86 TULPS**

L’orario dell’attività è compreso dalle ore 10,00 alle ore 23,00.

E’ fatto divieto l’ingresso ai minori di 14 anni.

B. **DISCOTECHE E SALE DA BALLO ai sensi dell’art. 68 TULPS**

L’orario dell’attività è compreso da un minimo di 16 ore ad un massimo di 21 ore. L’orario di chiusura è fissato alle **ore 3,00**, a condizione che non si arrechi disturbo alla quiete pubblica e che non si effettui la somministrazione di bevande alcoliche dopo le **ore 2,00**.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l’orario previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data odierna, revoca e sostituisce tutte le precedenti ed è valevole fino a nuove disposizioni.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento non espressamente previste dalle leggi dello Stato e della Regione saranno punite, visto l’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, secondo le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

La presente è affissa all’Albo pretorio per 30 giorni.



Città di Canosa di Puglia

Settore Edilizia ed Attività Produttive
Servizio SUAP

Avverso il presente atto, ai sensi della normativa vigente, quanti hanno interesse potranno inoltrare ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni dalla notificazione, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione.

Dalla sede municipale, 10/12/2009

IL SINDACO
Francesco Ventola

La presente ordinanza viene notificata:

- Commissariato di P.S.- CANOSA;
- Comando Carabinieri-Canosa- CANOSA;
- Comando Polizia Municipale- SEDE.
- Associazione PROLOCO – Via Kennedy n.49- CANOSA
- Dott. Antonio Lacidogna-C.so S. Sabino n.26-CANOSA
- Sig. Gianluca Patruno-Via Liguria n.42-CANOSA

La presente ordinanza viene inviata per raccomandata:

- CONFCOMMERCIO - Via Amendola n. 17/c - 70122 BARI
- A.G.C.I. FEDERAZIONE REG. PUGLIESE – Via G. Gentile n. 59/A-70126 BARI
- CONFESERCENTI - Via Putignani n. 253 - 70122 BARI
- C.R.U.- P.zza Umberto I n. 40 c/o Istituto Pugliese per il Commercio 70122-BARI